



COMUNE DI BRONTE

VIII AREA - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

NUMERO 85 DEL 10-11-2014

Oggetto: Affrancazione canoni di provvedimenti di legittimazione (art.9 e 10 Legge n.1766/1927 e Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928 n. 332). Ordinanza di legittimazione n. 19524 del 10.09.1965. Ditta Straci Antonino e Pace Venera

IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO

PREMESSO:

Che con istanza datata 24.08.2011 prot. n. 23229, la signora Pace Venera, nata a Bronte il 23.05.1933, avanzava richiesta intesa ad ottenere l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, esteso complessivamente are 10.19, sito a Bronte, contrada S. Nicola, riportato al Catasto al foglio 79, particelle: 1947, 1949 e 1951 (porzione ex part. 176), già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 19524, R.C. n.7 Rep. del 10.09.1965, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.01.1966, registrata a Palermo l'1.04.1966 al n. 3130, in maggiore consistenza, a favore dei signori Sanfilippo Giuseppe, Imbrosciano Innocenza, Meli Gioacchino e Straci Antonino, tutti indicati al n. 91 della medesima Ordinanza:

Che, a tal fine, la sig.ra Pace ha prodotto la ricevuta di versamento del 19.08.2011 di € 60.60 per il pagamento cumulativo dei canoni dal 2003 al 2010 e per l'affrancazione del canone, a favore del Comune di Bronte;

Che all'istante e al coniuge Straci Antonino, il suddetto terreno è pervenuto, in parte, per atto di compra del 22.12.2005, rogato dal notaio Antongiulio Luca e reg. a Ct il 27.12.2005 al n. 20404 e atto di compra del 16.09.2004, rogato dal notaio Paolo Saporita e reg. a Giarre il 30.09.2004, e in parte, per successione del padre Straci Gioacchino, deceduto il 13.03.1943 den. n. 43 vol. 132 del 14.05.2004 den. n.4 vol.145 del 8.07.2004 e successivo atto di divisione del 29.06.2006, rogato dal notaio Antongiulio Luca, reg. a Ct il 5.07.2006 al n. 1338:

Osservato che in tema di affrancazione del canone, l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata a riguardo dalla Direzione Agenzia del Territorio, con consultiva CS/2749/02 del 15.01.2004, ha rilevato che, in mancanza di una specifica indicazione di legge e in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 c.c.(infatti in questo caso non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi atto dovuto con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri, è titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati:

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge per farsi luogo alla richiesta di affrancazione presentata dalla sig.ra Pace Venera:

Rilevato che l'atto di affrancazione, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, determina l'esecuzione di una formalità di annotazione da eseguire a margine della trascrizione dell'Ordinanza di legittimazione;

Rilevato che il presente atto è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'art. 2 della legge n. 692/1981;



COMUNE DI BRONTE

Vista la legge n.1766/1927 e relativo Regolamento approvato con R.D. del 26/02/1928 n.332;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;

Vista la determinazione del dirigente tecnico n° 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni

DETERMINA

1. Concedere ai coniugi Straci Antonino, nato a Bronte il 21.10.1928. cod. fisc. STR NNN 28R21 B202P e Pace Venera. nata a Catania il 23.05.1933. cod. fisc. PCA VNR 33E63 C351G, entrambi residenti a Bronte in via Duca D'Aosta n.1/A, l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, esteso complessivamente are 10.19, sito in Bronte, contrada S. Nicola, riportato al Catasto al foglio 79, particelle 1947, 1949 e 1951 (ex porzione della part. 176), già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 19524, R.C. n.7 Rep. del 10.09.1965, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 27.01.1966 registrata a Palermo l'1.04.1966 al n. 3130.
2. Dichiarare il terreno su indicato affrancato da qualsiasi vincolo enfiteutico, liberando completamente i coniugi Straci. come meglio sopra individuati, ed i loro aventi causa, da qualsiasi obbligo di prestazione del canone sopra specificato, rilasciando, sin d'ora, l'assenso alla cancellazione della relativa ipoteca accesa con l'Ordinanza di legittimazione.
3. Prendere atto che le somme pagate al Comune quale prezzo di affrancazione, saranno accantonate per essere destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
4. Trasmettere copia della presente all'ufficio competente ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Catania, Servizio di Pubblicità Immobiliare.
5. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del Regolamento di Contabilità.
6. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.
7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.
8. Consegnare copia della presente ai legittimari o aventi causa mediante notifica a cura dei messi comunali.

IL CAPO VIII AREA
PAPPALARDO GRAZIA
Pappalardo